

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere)”

Presentata dai Consiglieri regionali:

1° firmatario:

Aldo Reschigna

[Handwritten signatures and names of regional councilors:]
Ronzani
Mancini
Anfela Potta
Boeti
Pentecost
Mulliere
Fina
Lotti

Relazione

Le mutate esigenze turistiche degli ultimi anni richiedono un'adequata risposta da parte della Regione. In particolare, una delle novità emerse a seguito della nuova domanda proveniente dal settore turistico è quella del così detto "albergo diffuso". Il termine ha origine in Carnia nel 1982 all'interno di un gruppo di lavoro che aveva l'obiettivo di recuperare turisticamente case e borghi ristrutturati a seguito del terremoto degli anni '70.

L'albergo diffuso può essere definito come un albergo orizzontale, situato in un centro storico per lo più di piccole dimensioni, con camere e servizi dislocati in edifici diversi, seppur vicini tra loro. E' una struttura ricettiva unitaria che si rivolge ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio, a contatto con i residenti ma usufruendo dei normali servizi alberghieri.

Tale formula ricettiva è particolarmente adatta per quei borghi e paesi caratterizzati da centri storici di interesse artistico ed architettonico che, in tal modo, possono recuperare e valorizzare vecchi edifici chiusi e non utilizzati e, al tempo stesso, promuovere la ricettività turistica senza ricorrere alla realizzazione di nuove costruzioni. In particolare, l'albergo diffuso può costituire un'occasione importante per quelle località di sicuro interesse ma che, tuttavia, rimangono fuori dai circuiti turistici ordinari e rappresenta anche un'occasione per l'intero sistema di offerta piemontese di sperimentare stili di ospitalità originali, nei quali proporre la propria cultura dell'accoglienza.

L'albergo diffuso è poi un modello di sviluppo del territorio che funge da vero e proprio "presidio sociale", animando i centri storici, stimolando iniziative e coinvolgendo i produttori locali, considerati come componente chiave dell'offerta.

La presente proposta di legge regionale, composta da due articoli, mira ad introdurre la tipologia ricettiva nota come "albergo diffuso" nella vigente legge regionale piemontese in materia di classificazione delle aziende alberghiere (l.r. 24 gennaio 1995, n. 14).

L'**articolo 1** intende modificare l'articolo 6 della suddetta legge regionale, inserendo tra le tipologie alberghiere già previste, quali ad esempio il motel, il villaggio-albergo, l'albergo meublè o garni, etc., l'albergo diffuso, definito come *"albergo costituito da unità ricettive dislocate in uno o più stabili separati, caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile di vari servizi, tra i quali l'ufficio di ricevimento e la sala ad uso comune"*.

L'**articolo 2** prevede poi l'introduzione di un articolo aggiuntivo alla l.r. n.14/1995, per disciplinare finalità e requisiti dell'albergo diffuso. In particolare, per quanto attiene alle finalità, si precisa che la Regione disciplina tale modalità ricettiva per garantire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio

esistente e il recupero degli immobili in disuso, nonché per promuovere nuove formule di ricettività e valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, storici e culturali del proprio territorio.

Con riguardo, invece, ai requisiti, l'albergo diffuso può articolarsi in unità costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno con servizio autonomo di cucina e bagno privato oppure in unità minime costituite da singole camere con dotazione di bagno privato e può essere ubicato nei comuni montani e collinari, nei centri abitati dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, nonché nei centri storici aventi meno di 1.000 residenti e appartenenti a comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti. L'articolo 2 precisa, inoltre, che le unità ricettive non possono distare più di 3 Km dallo stabile che ospita i servizi principali.

Infine, per quanto riguarda la classificazione degli alberghi diffusi, si precisa che è competenza della Giunta regionale procedere in materia, con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, secondo canoni autonomi rispetto a quelli previsti all'articolo 3 della l.r. n. 14/1995, considerando le attrezzature e i servizi offerti.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere)”

Art. 1

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere) è inserita la seguente:
“e bis) “albergo diffuso”: albergo costituito da unità ricettive dislocate in uno o più stabili separati, caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile di vari servizi, tra i quali l'ufficio di ricevimento e la sala ad uso comune.”

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. n. 14/1995)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. n. 14/1995 è inserito il seguente:
“

Art. 6 bis

(Finalità e requisiti dell'albergo diffuso)

1. La Regione Piemonte disciplina l'esercizio della tipologia alberghiera denominata “albergo diffuso” al fine di garantire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e il recupero degli immobili in disuso, nonché di promuovere nuove formule di ricettività e valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, storici e culturali del proprio territorio.
2. La tipologia alberghiera di cui al comma 1 può articolarsi in:
 - a) unità costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno con servizio autonomo di cucina e bagno privato;
 - b) unità minime costituite da singole camere con dotazione di bagno privato.
3. La tipologia alberghiera di cui al comma 1 può essere ubicata:
 - a) nei comuni montani e collinari;
 - b) nei centri abitati dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
 - c) nei centri storici aventi meno di 1.000 residenti e appartenenti a comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

4. Le unità ricettive non possono distare più di 3 chilometri dallo stabile in cui sono ubicati i servizi principali.
5. La tipologia alberghiera di cui al comma 1 è classificata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, secondo canoni autonomi rispetto a quelli previsti all'articolo 3, in base alle attrezzature ed ai servizi offerti.”.